

zioni fiss da almeno 5 anni al momento della promulgazione della presente legge.

È data acoltà alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti ed a squittinio segreto.

Al secondo capoverso dell'articolo 40 il relatore dda minoranza onorevole Camillo Mancini, propone questa modificazione:

« La nomina del personale subalterno di servizio è riservata su proposta del presidente alle commissioni di finanza delle Camere rispettive ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camillo Mancini.

MANCINI CAMILLO. Vi rinunzio e ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 40

(È approvato)

Art. 41.

Le Camere di commercio e industria possono costituire da sole, ovvero unite in consorzio, un fondo di pensioni o di previdenza a favore dei propri impiegati e salariati, secondo norme da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Le Camere possono tenere per detto fondo amministrazione distinta, e non possono prelevare alcuna somma, neppure temporaneamente, se non per i fini per cui esso è costituito.

È pur fatta facoltà alle Camere di commercio di iscrivere i propri impiegati e salariati alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, nel ruolo delle assicurazioni popolari.

(È approvato).

CAPO VI.

Patrimonio e tasse.

Art. 42.

Le Camere di commercio e industria possono avere un patrimonio proprio, soltanto nei casi ed alle condizioni previste dall'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 43.

Le Camere di commercio ed industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio possono conservarlo, ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura

commerciale e industriale, la cui utilità sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'imposta camerale.

Su questo articolo vi è un emendamento pure dell'onorevole Camillo Mancini, il quale chiede che sia inserita la frase: « che non rivestano però carattere di speculazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'agricoltura, industria e commercio.

LUZZATTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ho già dichiarato nella discussione generale che avrei posto quest'aggiunta nel regolamento, ma non ho difficoltà ad inserirla nella legge, poichè anche questo è il mio pensiero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MORPURGO, relatore. Mi associo a quello che ha detto l'onorevole ministro e non ho nessuna difficoltà ad accettare l'aggiunta.

PRESIDENTE. Essendo la modificazione proposta dall'onorevole Camillo Mancini accettata dall'onorevole ministro e dal relatore, pongo a partito l'articolo 43 così modificato:

Art. 43.

Le Camere di commercio e industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio, possono conservarlo, ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura commerciale e industriale che non rivestano però carattere di speculazione, e la cui utilità sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'imposta camerale.

(È approvato).

Art. 44.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma d'attività commerciale e industriale;

c) applicando una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi.

(È approvato).

Art. 45.

Non può stabilirsi alcun diritto, imposta o tassa, senza l'approvazione del Governo, mediante decreto reale, da emanarsi su pro-